



**Comune di Ronchis**  
 Provincia di Udine

## Verbale di Deliberazione del Consiglio Comunale

**OGGETTO: Approvazione bilancio di previsione finanziario 2018-2020.**

L'anno 2018, il giorno 26 del mese di Febbraio alle ore 20:30 nella sala consiliare si è riunito il Consiglio Comunale. Fatto l'appello nominale risultano:

		Presente/Assente
Michelutto Manfredi	Sindaco	Presente
Maurizio Valentina	Consigliere	Presente
Scrazzolo Barbara	Consigliere	Assente
Bidin Simone	Consigliere	Presente
Gigante Claudio	Consigliere	Presente
Barel Cristian	Consigliere	Presente
Sartori Monica	Consigliere	Presente
Guerin Alessandro	Consigliere	Presente
Bertoia Davide	Consigliere	Presente
Maniero Fabio	Consigliere	Presente
Pascutto Maurizio	Consigliere	Presente
Paschetto Laura	Consigliere	Presente
Buttò Cristian	Consigliere	Presente

Partecipa il Segretario Comunale dott. Mauro Di Bert.

Constatato il numero degli intervenuti, assume la presidenza il sig. Manfredi Michelutto nella sua qualità di Sindaco ed espone gli oggetti iscritti all'ordine del giorno e su questi il Consiglio Comunale adotta la seguente deliberazione:

## **IL CONSIGLIO COMUNALE**

Assente giustificato il Consigliere Scrazzolo Barbara.

PREMESSO che l'art. 38, comma 1, della Legge Regionale 17 luglio 2015, n. 18 *“La disciplina della finanza locale del Friuli Venezia Giulia, nonché modifiche a disposizioni delle leggi regionali 19/2013, 9/2009 e 26/2014 concernenti gli enti locali”* stabilisce che *“I Comuni e le Province fino al loro superamento adottano i documenti contabili fondamentali entro i termini previsti dalla normativa statale, salvo diversa previsione della legge regionale”*;

CONSIDERATO che ad oggi non vi è previsione normativa regionale che fissi direttamente una specifica tempistica per l'anno 2018, comportando quindi, l'applicazione della tempistica definita a livello statale;

DATO ATTO che, ai sensi del comma 1, dell'articolo unico, del decreto del Ministro dell'Interno dd. 29/11/2017, pubblicato sulla G.U. n. 285/2017, il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2018/2020 da parte degli enti locali, è differito al 28 febbraio 2018; ai sensi del successivo comma 2, è autorizzato per gli enti locali l'esercizio provvisorio del bilancio, sino alla data del 28/02/2018;

VISTO:

- il Decreto Legislativo del 18 agosto 2000, n. 267 e smi (TUEL), ed in particolare i capi I e II, del titolo II, della parte seconda in materia di programmazione e bilanci;
- il Decreto Legislativo 23 giugno 2011, n. 118, come modificato con Decreto Legislativo 10 agosto 2014, n. 126 *“Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42”*;

PREMESSO che:

- dal 01.01.2015 è entrata in vigore la nuova contabilità armonizzata di cui al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, come modificato con decreto legislativo 10 agosto 2014, n. 126;
- il comma 1, dell'articolo 162 del D.Lgs. n. 267 del 2000 e smi, dispone che gli enti locali deliberano annualmente il bilancio di previsione finanziario riferito ad almeno un triennio, comprendente le previsioni di competenza e di cassa del primo esercizio del periodo considerato e le previsioni di competenza degli esercizi successivi, osservando i principi contabili generali ed applicati allegati al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni;

RICHIAMATO l'art. 11 del D.Lgs. n.118 del 2011 e smi, ed in particolare il comma 14 il quale prescrive che a decorrere dal 2016 gli enti di cui all'articolo 2 adottano gli schemi di bilancio, previsti dal comma 1 (schemi armonizzati) che assumono valore a tutti gli effetti giuridici, anche con riguardo alla funzione autorizzatoria;

CONSIDERATO che gli schemi armonizzati di cui all'allegato 9 del D.Lgs. 118/2011 prevedono la classificazione delle voci per missioni e programmi di cui agli articoli 13 e 14 del citato D.Lgs. 118/2011 e la reintroduzione della previsione di cassa, che costituisce limiti ai pagamenti di spesa;

DATO ATTO che l'unità di voto per l'approvazione del bilancio di previsione finanziario armonizzato è costituita dalle tipologie per l'entrata e dai programmi per la spesa;

VISTO:

- l'art. 53, comma 16, della Legge 388/2000, come sostituito dall'art. 27, comma 8 della Legge n. 448/2001, il quale dispone che *“Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali,*

*compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'art. 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento”;*

*- l'art. 1, comma 169, della Legge 27/12/2006, n. 296 (finanziaria 2007) il quale dispone che “Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno”;*

VISTO ancora i commi 31 e 32 dell'art. 14, della L.R. n. 27/2012 i quali prevedono che:

- co. 31: Gli enti locali del Friuli V.G. adottano i provvedimenti in materia tributaria e tariffaria prima dell'adozione del bilancio. I provvedimenti di cui al precedente periodo hanno effetto dall'esercizio successivo se:

a) deliberati dopo l'approvazione del bilancio

b) deliberati prima dell'approvazione del bilancio, ma oltre il termine fissato dalle norme regionali per l'approvazione del bilancio

- co. 32: Gli enti locali del Friuli V.G. possono adottare provvedimenti in materia tributaria e tariffaria anche dopo l'adozione del bilancio e comunque non oltre la data fissata da norme statali per l'approvazione del bilancio, limitatamente:

a) alle materie sulle quali sono intervenute modificazioni da parte della legge finanziaria dello Stato per l'anno di riferimento o da altri provvedimenti normativi dello Stato

RICHIAMATO il comma 26, primo periodo, dell'articolo 1, della Legge 28 dicembre 2015, n. 208 “*Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016)*”, come da ultimo modificato, a decorrere dal 1° gennaio 2018, dall'articolo 1, co. 37, lett. a) della Legge 27 dicembre 2017, n. 205 “*Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020*”, il quale dispone che “*Al fine di contenere il livello complessivo della pressione tributaria, in coerenza con gli equilibri generali di finanza pubblica, per gli anni 2016, 2017 e 2018 è sospesa l'efficacia delle leggi regionali e delle deliberazioni degli enti locali nella parte in cui prevedono aumenti dei tributi e delle addizionali attribuiti alle regioni e agli enti locali con legge dello Stato rispetto ai livelli di aliquote o tariffe applicabili per l'anno 2015... La sospensione di cui al primo periodo non si applica alla tassa sui rifiuti (TARI) di cui all'articolo 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 ...*”;

VISTO il Regolamento di contabilità di questo Ente approvato con deliberazione consiliare n. 55 del 12/11/1997, modificata con deliberazione consiliare n. 4 del 23/01/1998 e con deliberazione consiliare n. 11 del 20/02/2010;

**RICHIAMATI:**

- il Principio contabile applicato concernente la programmazione di bilancio (allegato n. 4/1 al d.lgs. 118/2011);

- il Principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria (allegato n. 4/2 al d.lgs. 118/2011);

DATO ATTO che, ai sensi di quanto previsto dal comma 1, dell'articolo 172 del D.Lgs. n. 267 del 2000 e s.m.i., al bilancio di previsione sono allegati i documenti previsti dall'articolo 11, comma 3, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e successive modificazioni, e i seguenti documenti:

- a) l'elenco degli indirizzi internet di pubblicazione del rendiconto della gestione, del bilancio consolidato deliberati e relativi al penultimo esercizio antecedente quello cui si riferisce il bilancio di previsione, dei rendiconti e dei bilanci consolidati delle unioni di comuni e dei soggetti considerati nel gruppo "amministrazione pubblica" di cui al principio applicato del bilancio consolidato allegato al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni, relativi al penultimo esercizio antecedente quello cui il bilancio si riferisce. Tali documenti contabili sono allegati al bilancio di previsione qualora non integralmente pubblicati nei siti internet indicati nell'elenco;
- b) la deliberazione, da adottarsi annualmente prima dell'approvazione del bilancio, con la quale i comuni verificano la quantità e qualità di aree e fabbricati da destinarsi alla residenza, alle attività produttive e terziarie - ai sensi delle leggi 18 aprile 1962, n. 167, 22 ottobre 1971, n. 865, e 5 agosto 1978, n. 457, che potranno essere ceduti in proprietà od in diritto di superficie; con la stessa deliberazione i comuni stabiliscono il prezzo di cessione per ciascun tipo di area o di fabbricato;
- c) le deliberazioni con le quali sono determinati, per l'esercizio successivo, le tariffe, le aliquote d'imposta e le eventuali maggiori detrazioni, le variazioni dei limiti di reddito per i tributi locali e per i servizi locali, nonché, per i servizi a domanda individuale, i tassi di copertura in percentuale del costo di gestione dei servizi stessi;
- d) la tabella relativa ai parametri di riscontro della situazione di deficitarietà strutturale prevista dalle disposizioni vigenti in materia;
- e) il prospetto della concordanza tra bilancio di previsione e obiettivo programmatico del patto di stabilità interno.

ATTESO che lo schema di bilancio di previsione finanziario e il Documento Unico di programmazione sono predisposti dall'organo esecutivo e da questo presentati all'organo consiliare unitamente agli allegati ed alla relazione dell'organo di revisione, ai sensi dell'articolo 174, comma 1, del TUEL;

**VISTO:**

- il comma 6 dell'articolo 162 del TUEL il quale prevede che il bilancio di previsione è deliberato in pareggio finanziario complessivo per la competenza, comprensivo dell'utilizzo dell'avanzo di amministrazione e del recupero del disavanzo di amministrazione e garantendo un fondo di cassa finale non negativo;
- il comma 1, del articolo 164 del TUEL il quale prevede che l'unità di voto del bilancio per l'entrata è la tipologia e per la spesa è il programma, articolato in titoli;
- il comma 1 del successivo articolo 165 il quale dispone che il bilancio di previsione finanziario è composto da due parti, relative rispettivamente all'entrata ed alla spesa ed è redatto secondo lo schema previsto dall'allegato 9 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e successive modificazioni;
- il comma 6 del citato articolo 165 il quale dispone, tra l'altro, che il bilancio di previsione finanziario indica, per ogni unità di voto:
  - a) l'ammontare degli accertamenti e degli impegni che si prevede di imputare in ciascuno degli esercizi cui il bilancio si riferisce, nel rispetto del principio della competenza finanziaria;
  - b) l'ammontare delle entrate che si prevede di riscuotere o delle spese di cui si autorizza il pagamento nel primo esercizio considerato nel bilancio, senza distinzioni fra riscossioni e pagamenti in conto competenza e in conto residui;

RICHIAMATO l'allegato 1 al D.Lgs. n. 118 del 2011 e smi, previsto dall'art. 3, comma 1, contenente i principi generali cui devono conformarsi le pubbliche amministrazioni, in particolare il principio n. 16 "Principio della competenza finanziaria", costituente il criterio di imputazione agli esercizi finanziari delle obbligazioni giuridicamente perfezionate attive e passive (accertamenti e impegni);

VISTI e richiamati gli artt. 9, 10 e 12 della Legge 24 dicembre 2012, n. 243 (Disposizioni per l'attuazione del principio del pareggio di bilancio ai sensi dell'articolo 81, sesto comma, della Costituzione), come modificati dalla Legge 12 agosto 2016, n. 164;

RILEVATO che:

- il comma 463, dell'articolo 1, della Legge n. 232 del 2016 (legge di bilancio 2017) ha abrogato formalmente la normativa concernente il pareggio di bilancio come disciplinato dalla legge di stabilità 2016 (Legge n. 208/2015, commi 709-712 e 719-734);
- il comma 465, dell'articolo 1, della Legge n. 232, prevede che *“Ai fini della tutela dell'unità economica della Repubblica e ai sensi dell'articolo 9 della legge 24 dicembre 2012, n. 243, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, le città metropolitane, le province e i comuni, concorrono alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica nel rispetto delle disposizioni di cui ai commi da 463 a 484 del presente articolo, che costituiscono principi fondamentali di coordinamento della finanza pubblica, ai sensi degli articoli 117, terzo comma, e 119, secondo comma, della Costituzione”*;

RILEVATO ancora che ai sensi del successivo comma 466, a decorrere dall'anno 2017, gli enti di cui al comma 465, devono conseguire il saldo non negativo, in termini di competenza, tra le entrate finali e le spese finali, ai sensi dell'articolo 9, comma 1, della legge 24 dicembre 2012, n. 243; ai sensi del comma 1-bis del medesimo articolo 9, le entrate finali sono quelle ascrivibili ai titoli 1, 2, 3, 4 e 5 dello schema di bilancio previsto dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e le spese finali sono quelle ascrivibili ai titoli 1, 2 e 3 del medesimo schema di bilancio. Per gli anni 2017-2019, nelle entrate e nelle spese finali in termini di competenza è considerato il fondo pluriennale vincolato, di entrata e di spesa, al netto della quota rinveniente dal ricorso all'indebitamento. A decorrere dall'esercizio 2020, tra le entrate e le spese finali è incluso il fondo pluriennale vincolato di entrata e di spesa, finanziato dalle entrate finali. Non rileva la quota del fondo pluriennale vincolato di entrata che finanzia gli impegni cancellati definitivamente dopo l'approvazione del rendiconto dell'anno precedente;

VISTO ancora il comma 468 dell'articolo 1, della citata Legge n. 232 del 2016 – come modificato, a decorrere dal 1° gennaio 2018, dall'art. 1, comma 785, lett. a) e b) della Legge 27 dicembre 2017, n. 205 -, il quale dispone che, al fine di garantire l'equilibrio di cui al comma 466, nella fase di previsione, in attuazione del comma 1 dell'articolo 9 della legge 24 dicembre 2012, n. 243, al bilancio di previsione è allegato il prospetto dimostrativo del rispetto del saldo di cui al citato comma 466, previsto nell'allegato 9 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, vigente alla data dell'approvazione di tale documento contabile. A tal fine, il prospetto allegato al bilancio di previsione non considera gli stanziamenti del fondo crediti di dubbia esigibilità e dei fondi spese e rischi futuri concernenti accantonamenti destinati a confluire nel risultato di amministrazione;

CONSIDERATO che ai sensi di quanto previsto dal comma 1, dell'art. 19, della L.R. 17 luglio 2015, n.18 e smi, gli enti locali sono tenuti:

- lett. a) a conseguire un saldo non negativo, tra le entrate finali e le spese finali, secondo le modalità previste dalla normativa statale e nel rispetto dei Protocolli d'Intesa Stato-Regione;
- lett. b) a ridurre il proprio debito residuo, secondo le modalità previste nell'articolo 21;
- lett. c) ad assicurare un contenimento della spesa di personale, secondo le modalità previste nell'articolo 22;

PRESO ATTO inoltre che:

- il comma 3, dell'articolo 20 della L.R. 18/2015 – come modificato dall'art. 9, comma 19, della LR 44/2017 -, prevede che ai fini del concorso degli enti locali della Regione alla manovra complessiva di finanza pubblica, la Regione riconosce agli enti locali del proprio territorio spazi finanziari verticali di spesa secondo quanto previsto dalla normativa statale ... Per l'anno 2018 la Regione

assicura la cessione di spazi finanziari verticali complessivi per un importo massimo di 10 milioni di euro.

- il successivo comma 5bis, come introdotto dall'art. 10, co. 3, della L.R. 24/2016, prevede che con deliberazione della Giunta regionale sono approvate le intese in ambito regionale per consentire agli enti locali operazioni di indebitamento e operazioni di investimento realizzate attraverso l'utilizzo dei risultati di amministrazione degli esercizi precedenti, che garantiscono per l'anno di riferimento il rispetto delle regole di finanza pubblica da parte degli enti locali della Regione e della Regione medesima, ai sensi di quanto disposto dalla legge 24 dicembre 2012, n. 243;
- il comma 12, del citato articolo 20, prevede che in relazione alla gestione degli spazi finanziari verticali e degli spazi finanziari orizzontali possono essere previste penalità e premialità;

DATO ATTO, ai fini del pareggio di bilancio per l'anno 2018:

- che da ultimo, in esito al terzo ed ultimo monitoraggio degli spazi finanziari disposto da parte della Regione nel mese di settembre 2017, questo Comune risulta assegnatario, per l'anno 2017, di spazi finanziari verticali per un ammontare complessivo di euro 458.576 (come recepiti con deliberazione della Giunta Regionale n. 1839 del 29/09/2017, così come integrata dalla deliberazione n. 2070 del 26/10/2017 e Decreto a firma del Direttore centrale del servizio finanza locale della Regione, n. 1433/AAL del 31/10/2017);

- che con deliberazione della Giunta Regionale n. 1950 del 13/10/2017, avente ad oggetto "LR 18/2015, ART. 20, COMMA 12. PAREGGIO DI BILANCIO ENTI LOCALI DEL FRIULI VENEZIA GIULIA – ANNO 2017. SISTEMA PREMIALE E SANZIONATORIO PER L'UTILIZZO DI SPAZI FINANZIARI REGIONALI. APPROVAZIONE DEFINITIVA.":

- ✓ è confermato il sistema premiale a favore dei Comuni che hanno ceduto spazi finanziari orizzontali consistente nel miglioramento (riduzione) nell'anno successivo, dell'obiettivo previsto ai fini della manovra di finanza pubblica, di un importo pari agli spazi ceduti (art. 1 del deliberato);
- ✓ è confermata l'applicazione di una penalità consistente nel peggioramento (aumento), nell'anno successivo, dell'obiettivo previsto ai fini della manovra di finanza pubblica, nei confronti degli enti locali che non hanno utilizzato totalmente o parzialmente gli spazi finanziari (art. 2 del deliberato);
- ✓ è prevista l'applicazione delle penalità come di seguito indicato (art. 3 del deliberato):

a) la penalità è applicata tenendo conto di una franchigia del 50% per cento calcolata sul saldo positivo tra entrate e spese finali valide ai fini dei saldi di finanza pubblica

b) l'importo della penalità non può superare l'importo complessivo degli spazi finanziari acquisiti da ciascun ente locale

c) qualora il valore degli spazi assegnati fosse superiore agli impegni per spese in conto capitale valide ai fini dei saldi di finanza pubblica, la penalità corrisponde alla differenza fra gli spazi assegnati e l'importo indicato al rigo I) del modello ministeriale utilizzato per la verifica del rispetto dei saldi di finanza pubblica, presente sulla piattaforma regionale

d) di non procedere al calcolo delle penalità nei casi in cui l'assegnazione degli spazi finanziari regionali verticali e orizzontali sia di importo inferiore ad euro 30.000, considerata soglia minima ai fini dell'economicità per l'avvio dell'attività di controllo

- ✓ è previsto che i premi e le penalità comportino rispettivamente il miglioramento o il peggioramento dell'obiettivo previsto ai fini della manovra di finanza pubblica per l'anno 2018 (art. 4 del deliberato);
- ✓ è prevista la determinazione delle premialità e delle penalità tenuto conto dell'obiettivo conseguito ai fini della manovra di finanza pubblica al 31 dicembre 2017, risultante dal monitoraggio effettuato alla data del 20 marzo 2018 (art. 5 del deliberato);

- che, in relazione alle informazioni sul monitoraggio del pareggio di bilancio dell'esercizio 2017, trasmesse da questo ente il 29/01/2018 – Monitoraggio SALDO di Finanza Pubblica (31/12/2017) -, risulta il rispetto dell'obiettivo per l'anno 2017, con un miglioramento dell'obiettivo (ovvero saldo tra entrate e spese finali valide ai fini dei saldi di finanza pubblica) pari ad euro 73.972

determinando pertanto - tenuto conto della citata deliberazione n. 1950/2017 - una penalità a carico del Comune di Ronchis per l'anno 2018, pari ad euro 36.986 (dato non definitivo);

VISTO il prospetto (allegato 12) contenente le previsioni di competenza triennali rilevanti in sede di rendiconto ai fini della verifica del rispetto dal saldo di cui all'art. 9 della Legge n. 243/2012, da cui risulta la coerenza del bilancio con gli obiettivi di finanza pubblica; si assicura, per l'anno 2018, il recupero della penalità avanti indicata;

RICHIAMATA integralmente la deliberazione consiliare, adottata in questa stessa seduta, con la quale è stata approvata la nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione (DUP) 2018-2020, che si configura come DUP definitivo;

RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 26 del 20/05/2017, con la quale è stato approvato il Rendiconto della gestione dell'esercizio finanziario 2016, che chiude con un avanzo di amministrazione pari ad € 2.159.338,72 così composto:

- \* parte accantonata € 131.206,53
- \* parte vincolata € 1.414.374,73
- \* parte destinata agli investimenti € 47.188,75
- \* parte disponibile € 566.568,71

RILEVATO che:

- le previsioni di bilancio sono elaborate sulla base delle linee strategiche contenute nel Documento Unico di Programmazione, osservando i principi contabili generali allegati al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e smi;
- sulla base delle disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio degli enti locali, il bilancio di previsione finanziario comprende le previsioni di competenza e di cassa del primo esercizio del periodo considerato e le previsioni di competenza degli esercizi successivi;

DATO ATTO che gli stanziamenti del bilancio di previsione finanziario 2018/2020 sono coerenti con gli obiettivi di finanza pubblica, come disciplinati dagli artt. 19, 20 e 21 della Legge Regionale 17 luglio 2015, n. 18 e smi, in termini di saldo non negativo – in termini di competenza – tra le entrate finali e le spese finali, di progressiva riduzione dello stock di debito e di contenimento della spesa di personale;

RICHIAMATE integralmente le precedenti deliberazioni adottate in questa stessa seduta in ordine:

- alla conferma, per l'anno 2018, delle aliquote e delle detrazioni dell'imposta municipale propria nella stessa misura già in vigore per l'anno 2015;
- alla determinazione, per l'anno 2018, dell'aliquota del tributo per i servizi indivisibili (TASI), pari a zero per tutte le fattispecie imponibili, come già deliberata per l'anno 2015;
- alla conferma, per l'anno 2018, dell'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF nella misura di 0,6 punti percentuali, come già deliberata per l'anno 2015;
- all'approvazione del piano finanziario e determinazione delle tariffe TARI per l'anno 2018;

RICHIAMATE le seguenti deliberazioni della Giunta Comunale:

- n. 1 del 08/01/2018, esecutiva ai sensi di legge, avente ad oggetto "Artt. 195 e 222 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 e smi. Anticipazione di tesoreria ed utilizzo entrate vincolate. Anno 2018";
- n. 4 del 08/01/2018, esecutiva ai sensi di legge, avente ad oggetto "Conferma tariffe imposta comunale sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni. Anno 2018.";
- n. 5 del 08/01/2018, esecutiva ai sensi di legge, avente ad oggetto "Canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (COSAP). Conferma tariffe. Anno 2018";

RICHIAMATE ancora le seguenti deliberazioni della Giunta Comunale:

- n. 19 del 31/01/2018, in ordine all'adozione del programma triennale 2018/2020 delle opere pubbliche ed elenco annuale 2018, a sensi della L.R. 14/2002 e smi e D.P.G.R. 05.06.2003, n. 0165/Pres.;
- n. 20 del 31/01/2018, in ordine all'individuazione degli immobili da inserire nel piano delle valorizzazioni del patrimonio immobiliare per l'anno 2018;
- n. 11 del 31/01/2018, in ordine all'approvazione del fabbisogno di personale 2018-2020;
- n. 18 del 31/01/2018, in ordine al Piano triennale 2018/2020 per il contenimento delle spese di funzionamento – art. 2 commi da 594 a 599 della Legge n. 244 del 24.12.2007 (Legge finanziaria 2008). Relazione di consuntivo dell'attività svolta nel 2017;
- n. 16 del 31/01/2018, in ordine alla conferma del corrispettivo per l'uso temporaneo ed occasionale di locali e strutture comunali;
- n. 14 del 31/01/2018, in ordine alla conferma delle tariffe per i servizi a domanda individuale e della contribuzione al trasporto scolastico;
- n. 15 del 31/01/2018, in ordine alla conferma delle tariffe per i servizi cimiteriali;
- n. 17 del 31/01/2018, in ordine all'individuazione dei limiti massimi di spesa nell'ambito del contenimento della spesa pubblica – anno 2018;
- n. 12 del 31/01/2018, in ordine alla destinazione dei proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie per violazioni alle norme del codice della strada, anno 2018;

VISTA e richiamata ancora la deliberazione della Giunta Comunale n. 13 del 31.01.2018, con la quale è stato approvato il prospetto di cui all'articolo 11, comma 3, lett. a) del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 "Prospetto esplicativo del presunto risultato di amministrazione", esercizio 2017;

DATO ATTO che è stato applicato al bilancio di previsione finanziario 2018/2020 parte dell'avanzo di amministrazione presunto derivante dall'esercizio 2017, per complessive euro 11.604,45 di cui

- euro 11.604,45 PARTE VINCOLATA

interamente destinato al finanziamento di interventi di parte corrente;

VISTA e richiamata la deliberazione della Giunta Comunale n. 22 del 31/01/2018, con la quale è stato approvato lo schema di bilancio di previsione finanziario 2018/2020;

DATO ATTO che:

- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 26 del 20/05/2017, è stato approvato il rendiconto della gestione dell'esercizio 2016, dalla quale risulta che l'Ente non è strutturalmente deficitario, sulla base dei parametri obiettivi fissati dal Ministero dell'Interno con Decreto dd. 18/02/2013 "Individuazione degli enti locali strutturalmente deficitari sulla base di appositi parametri obiettivi per il triennio 2013-2015" e, pertanto, non è tenuto a rispettare il limite minimo di copertura del costo complessivo dei servizi a domanda individuale fissato al 36 per cento dall'art. 243, comma 2, lettera a) del D.Lgs. n. 267/00;
- il tasso di copertura dei servizi a domanda individuale è pari al 48,33%;
- l'ente non fa parte di Unioni di Comuni;
- l'ente rispetta il limite di indebitamento, fissato a livello nazionale, di cui all'art. 204 del D.Lgs. n. 267/00, come da ultimo modificato, a decorrere dal 1° gennaio 2015, dall'art. 1, comma 539, della legge 23/12/2014, n. 190;
- non risulta l'esistenza di debiti fuori bilancio;
- l'ente non ha prestato garanzie principali o sussidiarie a favore di enti o di altri soggetti ai sensi delle leggi vigenti;
- non sono previsti, per l'anno 2018, interventi di spesa per incarichi di studio, ricerca, consulenza, ai sensi dell'art. 3, co. 55 e 56 della Legge 24/12/2007, n. 244, come sostituiti dai co. 2 e 3 dell'art.



46 del D.L. 25/06/2008, n. 112, convertito, con modificazioni, nella Legge 06/08/2008, n. 133;

- che non sono presenti aree e fabbricati da destinarsi alla residenza, alle attività produttive e terziarie – ai sensi delle leggi 18 aprile 1962, n. 167, 22 ottobre 1971, n. 865, e 5 agosto 1978, n. 457 – che potranno essere ceduti in proprietà od in diritto di superficie, ai sensi dell'articolo 172, comma 1, lett. b) del D.Lgs. n. 267 del 2000 e smi;

- l'ente non ha in essere contratti relativi a strumenti finanziari derivati o contratti di finanziamento che includono una componente derivata;

IN relazione alle disposizioni contenute nell'articolo 21 della Legge 19 agosto 2016, n. 175 "*Testo unico in materia di società partecipate a partecipazione pubblica*", visti gli ultimi bilanci approvati dalle società ed enti partecipati e verificato che gli stessi non presentano un risultato di esercizio o saldo finanziario negativo, non risulta necessario accantonare apposito fondo vincolato;

DATO ATTO che:

- gli oneri di urbanizzazione sono destinati esclusivamente a spese di investimento;

- il fondo di riserva ordinario, compreso tra le spese di parte corrente, è costituito nei limiti di cui all'articolo 166, comma 1, del D.Lgs. n. 267 del 2000 e smi e, non trovandosi l'ente in una delle situazioni previste dagli articoli 195 e 222 del D.Lgs. 267/00, non è necessario incrementare del 45 per cento la misura minima prevista dal comma 1, del citato articolo 166;

- per l'anno 2018, in relazione alle disposizioni contenute nell'articolo 166, comma 2-quater, del D.Lgs. n. 267 del 2000 e smi, è stanziato un fondo di riserva di casa pari ad euro 25.000,00;

DATO ATTO delle disposizioni introdotte dal D.Lgs. n. 118 del 2011, come modificate dal D.Lgs. n. 126 del 2014, che hanno previsto la possibilità di inserire gradualmente in bilancio il FCDE e, dell'articolo 1, comma 882, della Legge n. 205 del 2017 (legge di bilancio 2018) che ha ulteriormente differito il termine di applicazione a regime del FCDE, nel bilancio di previsione in approvazione si è provveduto ad iscrivere il Fondo nel rispetto delle percentuali minime richieste così come di seguito indicato:

- nel 2018 una quota pari al 75 per cento dell'accantonamento calcolato;

- nel 2019 una quota pari al 85 per cento dell'accantonamento calcolato;

- nel 2020 una quota pari al 95 per cento dell'accantonamento calcolato;

VISTO inoltre lo schema di nota integrativa al bilancio di previsione finanziario, redatta ai sensi dell'articolo 11, comma 3 lettera g) del D.Lgs. n. 118 del 2011, ed in conformità a quanto stabilito dal principio contabile della Programmazione di cui all'allegato 4/1 al D.Lgs. 118/2011, che integra e dimostra le previsioni di bilancio (allegato 13);

VISTO il comma 1, dell'articolo 18-bis, del D.Lgs. n. 118/2011, il quale prevede che le regioni, gli enti locali e i loro enti ed organismi strumentali, adottano un sistema di indicatori semplici, denominato "Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio" misurabili e riferiti ai programmi e agli altri aggregati di bilancio, costruiti secondo criteri e metodologie comuni;

DATO ATTO che, con Decreto del Ministero dell'Interno – Dipartimento per gli affari interni e territoriali - dd. 22/12/2015, è stato approvato il Piano degli indicatori di bilancio degli enti locali e dei loro organismi ed enti strumentali di cui al citato art. 18-bis; ai sensi di quanto previsto dal comma 3, dell'articolo unico del decreto, gli enti locali ed i loro organismi ed enti strumentali adottano il Piano a decorrere dall'esercizio 2016, con prima applicazione riferita al rendiconto della gestione 2016 e al bilancio di previsione 2017/2019;

VISTO pertanto il "Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio", allegato alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale (allegato 16);

VISTO lo schema di bilancio di previsione finanziario 2018/2020 e relativi allegati e ritenuto di dar corso alla loro approvazione;

DATO ATTO che:

- lo schema di bilancio di previsione finanziario 2018/2020 e relativi allegati sono stati posti a disposizione dei Consiglieri comunali, nel rispetto di quanto previsto dal Regolamento di contabilità, ai sensi dell'articolo 174, comma 2, del D.Lgs. n. 267 del 2000 e smi;
- in relazione allo schema di bilancio di previsione finanziario 2018/2020 approvato dall'organo esecutivo non sono pervenuti emendamenti;

VISTO:

- il Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 e succ. mod. ed int.;
- il Decreto Legislativo 23 giugno 2011, n. 118, come modificato con decreto legislativo 10/08/2014, n. 126, "*Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42*";
- il D.L. 31/05/2010 n. 78, come convertito nella Legge 30/07/2010 n. 122 e smi, per la parte applicabile anche agli enti locali appartenenti alla Regione Friuli V.G.;
- il D.L. 06/12/2011, n. 201, convertito, con modificazioni nella Legge 22/12/2011 n. 214 "*Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici*", per la parte applicabile anche agli enti locali appartenenti alla Regione Friuli V.G. e smi;
- la Legge 27/12/2013, n. 147 "*Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2014)*" e smi, per la parte applicabile anche agli enti locali appartenenti alla Regione Friuli V.G.;
- il decreto legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla Legge 23 giugno 2014, n. 89, per la parte applicabile anche agli enti locali appartenenti alla Regione Friuli V.G.;
- la Legge 23 dicembre 2014, n. 190 "*Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2015)*" e smi, per la parte applicabile anche ai Comuni appartenenti alla Regione FVG;
- la Legge 28 dicembre 2015, n. 208 "*Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016)*", per la parte applicabile anche agli enti locali della Regione FVG;
- la Legge Regionale 30 dicembre 2014, n. 27 "*Disposizioni per la formazione del bilancio pluriennale e annuale della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia (legge finanziaria 2015)*";
- Legge Regionale 17 luglio 2015, n. 18 "*La disciplina della finanza locale del Friuli Venezia Giulia, nonché modifiche a disposizioni delle leggi regionali 19/2013, 9/2009 e 26/2014 concernenti gli enti locali*";
- la Legge Regionale 29 dicembre 2015, n. 34 "*Legge di stabilità 2016*";
- la Legge Regionale 29 dicembre 2016, n. 25 "*Legge di stabilità 2017*";
- la Legge Regionale 29 dicembre 2016, n. 24 "*Legge collegata alla manovra di bilancio 2017-2019*";
- la Legge 11 dicembre 2016, n. 232 "*Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019*", per la parte applicabile anche agli enti locali della Regione FVG;
- la Legge Regionale 28 dicembre 2017, n. 44 "*Legge collegata alla manovra di bilancio 2018-2020*";
- la Legge Regionale 28 dicembre 2017, n. 45 "*Legge di stabilità 2018*";
- la Legge 27 dicembre 2017, n. 205 "*Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020*", per la parte applicabile anche agli enti locali della Regione FVG;
- il vigente regolamento di contabilità dell'ente;
- lo Statuto Comunale;

ACQUISITO il parere favorevole di regolarità tecnica e contabile di cui all'art. 49 co. 1 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267, reso dal responsabile del servizio finanziario;

VISTO il parere sulla proposta di bilancio di previsione finanziario 2018/2020 e dei documenti allegati, reso dal Revisore del conto dr. Patrizio ZANELLI, ns prot. 664/A del 08.02.2018 (allegato 22);

VISTO il parere favorevole espresso dalla Consulta frazionale di Fraforeano dd. 19/02/2018, ns. prot. 851 (allegato 23);

VISTO l'articolo 42, comma 2, lett. b) del D.Lgs. n. 267 del 2000 e smi;

Preso atto dell'illustrazione fatta dal Sindaco;

Richiamati e fatti propri "per relationem" gli interventi di cui alla delibera n. 2 di data odierna;

Con la seguente votazione palese espressa per alzata di mano:

Presenti	n. 12
Assenti giustificati	n. 1 (Scrazzolo B.)
Astenuti	n. 4 (Maniero F. – Pascutto M. – Paschetto L. - Buttò C.)
Voti favorevoli	n. 8

### ***DELIBERA***

Per i motivi espressi in premessa e che di seguito si intendono integralmente richiamati

1) Di approvare – ai sensi dell'articolo 174, comma 3, del D.Lgs. n. 267/00 e degli artt. 10 e 11 del D.Lgs. n. 118/2011 – il Bilancio di previsione finanziario relativo al triennio 2018/2020 per la competenza e all'esercizio 2018 per la cassa ed i relativi allegati, dal n. 1 al n. 12 come di seguito specificati, con le seguenti risultanze:

PREVISIONI DI COMPETENZA E DI CASSA 2018					
ENTRATE	CASSA 2018	COMPETENZA 2018	SPESE	CASSA 2018	COMPETENZA 2018
Fondo pluriennale vincolato per spese correnti		4.113,53	Disavanzo di amministrazione		0,00
Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale		594.476,60			
Utilizzo avanzo di amministrazione		11.604,45			
Fondo di cassa al 01/01/2018	1.976.111,08				
Titolo 1 - entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	866.821,41	851.401,00	Titolo 1 - spese correnti	1.793.920,51	1.519.402,75
Titolo 2 - trasferimenti correnti	802.769,03	701.196,16			
Titolo 3 - entrate extratributarie	179.547,44	155.228,60			
Titolo 4 - entrate in conto capitale	423.741,40	250.149,49	Titolo 2 - spese in conto capitale	890.913,51	844.626,09
Titolo 5 - entrate da riduzione di attività finanziarie			Titolo 3 - spese per incremento di attività finanziarie		
<b>Totale entrate finali</b>	<b>2.272.879,28</b>	<b>1.957.975,25</b>	<b>Totale spese finali</b>	<b>2.684.834,02</b>	<b>2.364.028,84</b>
Titolo 6 - accensione di prestiti			Titolo 4 - rimborso di prestiti	204.140,99	204.140,99
Titolo 7 - anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere			Titolo 5 - chiusura anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere		
Titolo 9 - entrate per conto terzi e partite di giro	392.598,74	392.598,74	Titolo 7 - spese per conto terzi e partite di giro	397.598,74	392.598,74
<b>Totale titoli</b>	<b>2.665.478,02</b>	<b>2.350.573,99</b>	<b>Totale titoli</b>	<b>3.286.573,75</b>	<b>2.960.768,57</b>
<b>Totale complessivo entrate</b>	<b>4.641.589,10</b>	<b>2.960.768,57</b>	<b>Totale complessivo spese</b>	<b>3.286.573,75</b>	<b>2.960.768,57</b>
<b>Fondo di cassa finale presunto</b>	<b>1.355.015,35</b>				

PREVISIONI DI COMPETENZA 2019-2020					
ENTRATE	COMPETENZA 2019	COMPETENZA 2020	SPESE	COMPETENZA 2019	COMPETENZA 2020
Fondo pluriennale vincolato per spese correnti			Disavanzo di amministrazione		0,00
Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale					
Utilizzo avanzo di amministrazione					
Fondo di cassa al 01/01/2018					
Titolo 1 - entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	856.673,00	856.673,00	Titolo 1 - spese correnti	1.444.300,02	1.442.073,79
Titolo 2 - trasferimenti correnti	625.884,20	611.776,31			
Titolo 3 - entrate extratributarie	146.433,67	138.872,75			
Titolo 4 - entrate in conto capitale	264.500,00	802.300,00	Titolo 2 - spese in conto capitale	264.500,00	802.300,00
Titolo 5 - entrate da riduzione di attività finanziarie			Titolo 3 - spese per incremento di attività finanziarie		
<b>Totale entrate finali</b>	<b>1.893.490,87</b>	<b>2.409.622,06</b>	<b>Totale spese finali</b>	<b>1.708.800,02</b>	<b>2.244.373,79</b>
Titolo 6 - accensione di prestiti			Titolo 4 - rimborso di prestiti	184.690,85	165.248,27
Titolo 7 - anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere			Titolo 5 - chiusura anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere		
Titolo 9 - entrate per conto terzi e partite di giro	412.598,74	452.598,74	Titolo 7 - spese per conto terzi e partite di giro	412.598,74	452.598,74
<b>Totale titoli</b>	<b>2.306.089,61</b>	<b>2.862.220,80</b>	<b>Totale titoli</b>	<b>2.306.089,61</b>	<b>2.862.220,80</b>
<b>Totale complessivo entrate</b>	<b>2.306.089,61</b>	<b>2.862.220,80</b>	<b>Totale complessivo spese</b>	<b>2.306.089,61</b>	<b>2.862.220,80</b>

Gli allegati dal n. 1 al n. 13 sono composti da:

- allegato 1) Entrate (titolo e tipologia)
- allegato 2) Riepilogo entrate per titoli
- allegato 3) Spese (missione, programma, titolo)
- allegato 4) Riepilogo spese per titoli
- allegato 5) Riepilogo generale delle spese per missione
- allegato 6) Composizione fondo pluriennale vincolato
- allegato 7) Composizione dell'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità
- allegato 8) Quadro generale riassuntivo
- allegato 9) Equilibri di bilancio
- allegato 10) Tabella dimostrativa del risultato di amministrazione presunto
- allegato 11) Prospetto dimostrativo del rispetto dei vincoli di indebitamento degli enti locali
- allegato 12) Prospetto dimostrativo verifica rispetto vincoli finanza pubblica.

2) Di approvare la nota integrativa al bilancio di previsione finanziario 2018/2020 (allegato n. 13).

3) Di approvare il Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio 2018/2020 (allegato 16).

4) Di allegare, come previsto dall'articolo 172, comma 1, del D.Lgs. n. 267 del 2000, e smi, i seguenti ulteriori atti:

- allegato 14) tabella relativa ai parametri di riscontro della situazione di deficitarietà strutturale prevista dalle disposizioni vigenti in materia;
- allegato 15) l'elenco degli indirizzi internet di pubblicazione del rendiconto della gestione, del bilancio consolidato deliberati e relativi al penultimo esercizio antecedente quello cui si riferisce il bilancio di previsione, dei rendiconti e dei bilanci consolidati delle unioni di comuni e dei soggetti considerati nel gruppo "amministrazione pubblica" di cui al principio applicato del bilancio consolidato allegato decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e successive modificazioni, relativi al penultimo esercizio antecedente quello cui il bilancio si riferisce. Tali documenti contabili sono allegati al bilancio di previsione qualora non integralmente pubblicati nei siti internet indicati nell'elenco.

5) di dare atto che:

- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 26 del 20/05/2017, è stato approvato il rendiconto della gestione dell'esercizio 2016, dalla quale risulta che l'Ente non è strutturalmente deficitario, sulla base dei parametri obiettivi fissati dal Ministero dell'Interno con Decreto dd. 18/02/2013 "Individuazione degli enti locali strutturalmente deficitari sulla base di appositi parametri obiettivi per il triennio 2013-2015" e, pertanto, non è tenuto a rispettare il limite minimo di copertura del costo complessivo dei servizi a domanda individuale fissato al 36 per cento dall'art. 243, comma 2, lettera a) del D.Lgs. n. 267/00;
- il tasso di copertura dei servizi a domanda individuale è pari al 48,33%;
- l'ente non fa parte di Unioni di Comuni;
- l'ente rispetta il limite di indebitamento, fissato a livello nazionale, di cui all'art. 204 del D.Lgs. n. 267/00, come da ultimo modificato, a decorrere dal 1° gennaio 2015, dall'art. 1, comma 539, della legge 23/12/2014, n. 190;
- non risulta l'esistenza di debiti fuori bilancio;
- l'ente non ha prestato garanzie principali o sussidiarie a favore di enti o di altri soggetti ai sensi delle leggi vigenti;
- non sono previsti, per l'anno 2018, interventi di spesa per incarichi di studio, ricerca, consulenza, ai sensi dell'art. 3, co. 55 e 56 della Legge 24/12/2007, n. 244, come sostituiti dai co. 2 e 3 dell'art. 46 del D.L. 25/06/2008, n. 112, convertito, con modificazioni, nella Legge 06/08/2008, n. 133;
- che non sono presenti aree e fabbricati da destinarsi alla residenza, alle attività produttive e terziarie – ai sensi delle leggi 18 aprile 1962, n. 167, 22 ottobre 1971, n. 865, e 5 agosto 1978, n. 457 – che potranno essere ceduti in proprietà od in diritto di superficie, ai sensi dell'articolo 172,



---

***Parere del Responsabile dell'Area Contabile***

Ai sensi dell'art. 49, c. 1 del D. Lgs. 267/2000, si esprime parere favorevole alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione.

Ronchis, 19/02/2018

Il Responsabile dell'Area Contabile  
f.to Venuto Patrizia

---

***Parere di regolarità contabile***

Ai sensi dell'art. 49, c. 1 del D. Lgs. 267/2000, si esprime parere favorevole alla regolarità contabile della proposta di deliberazione.

Ronchis, 19/02/2018

Il Responsabile dell'Area Contabile  
F.to Venuto Patrizia

Letto, confermato e sottoscritto

Il Sindaco  
F.to Manfredi Michelutto

Il Segretario Comunale  
F.to dott. Mauro Di Bert

---

***Certificato di Pubblicazione***

Si attesta che la presente deliberazione verrà pubblicata all'Albo Pretorio on-line, ai sensi della L. 69/2009 il 02/03/2018 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi fino al 16/03/2018.

Ronchis, lì 02/03/2018

Il Responsabile della Pubblicazione  
F.to Luigia Sbaiz

Si attesta che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi dal 02/03/2018 al 16/03/2018.

Ronchis, lì 17/03/2018

Il Responsabile della Pubblicazione

---

***Comunicazione ai Capigruppo***

La presente deliberazione è stata comunicata ai capigruppo consiliari in data 02/03/2018.

---

***Attestato di Esecutività***

Il provvedimento diventa esecutivo dal 26/02/2018.

Art. 1, c. 19, della L.R. 21/2003, come sostituito dall'art. 17, c. 2, della L.R. 17/2004 – deliberazione non soggetta a controllo.

Il Responsabile dell'Esecutività  
F.to Luigia Sbaiz

---

Copia conforme all'originale esistente presso questi uffici.

Ronchis, lì 02/03/2018

Il Responsabile  
Luigia Sbaiz